

## **Allegato 3**

### **alla Convenzione concernente la consegna di protesi oculari in vigore dal 1° gennaio 2019**

Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per agevolare la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

---

## **Direttive**

### **per il riconoscimento dei fornitori di prestazioni da parte degli assicuratori Alnf / AM / AI**

Sulla base delle misure per la garanzia della qualità (cfr. allegato 2), il presente documento stabilisce i requisiti che un fornitore di prestazioni deve soddisfare per essere riconosciuto dall'assicuratore Alnf / AM / AI e poter aderire alla Convenzione concernente la consegna di protesi oculari.

I criteri di riconoscimento sono quelli necessari per la fornitura della prestazione e che consentono una verifica semplice e trasparente.

Per poter aderire alla Convenzione e avere quindi diritto a emettere fattura agli assicuratori Alnf / AM / AI, devono essere soddisfatti tutti i criteri di riconoscimento.

#### **A) Criteri di riconoscimento**

1. Formazione di almeno uno degli ocularisti impiegati presso il fornitore di prestazioni
2. Esperienza professionale di almeno uno degli ocularisti impiegati presso il fornitore di prestazioni
3. Aggiornamento
4. Conoscenza di lingue straniere
5. Reperibilità
6. Infrastruttura del luogo di lavoro
7. Fornitori di prestazioni esteri
8. Autodichiarazioni

##### **1 Formazione**

Il fornitore di prestazioni impiega almeno un dipendente in possesso di una formazione specialistica di ocularista, oppure che abbia completato un tirocinio o conseguito un diploma superiore con successiva formazione supplementare per diventare ocularista.

Prove: copie di diplomi, certificati di capacità, attestati ecc. devono essere presentati alla CPF.

##### **2. Esperienza professionale**

Almeno uno degli ocularisti impiegati dal fornitore di prestazioni ha maturato un'esperienza professionale di dieci anni (incluso il tirocinio) per quanto concerne l'adattamento individuale delle protesi oculari.

Prove: copie di attestati di lavoro, certificati ecc. devono essere presentati alla CPF.

---

### **3. Aggiornamento**

Il fornitore di prestazioni garantisce il proprio aggiornamento continuo partecipando a convegni specialistici nazionali e/o internazionali e a corsi di formazione on-the-job.

Prove: in genere la CPF chiede al fornitore di prestazioni di presentare ogni due anni delle prove attestanti l'aggiornamento.

### **4. Conoscenza di lingue straniere**

Il fornitore di servizi garantisce una consulenza nelle tre lingue ufficiali della Svizzera (tedesco, francese e italiano).

### **5. Reperibilità**

Il fornitore di prestazioni mette a disposizione un recapito per le emergenze (telefono, e-mail). Il cliente riceve una risposta entro 24 ore nei giorni lavorativi.

### **6. Infrastruttura del luogo di lavoro**

Per garantire un trattamento adeguato degli assicurati, i locali commerciali soddisfano i seguenti requisiti minimi in termini di attrezzature e infrastrutture:

- Sono garantite pulizia, igiene e condizioni di illuminazione adeguate.
- È disponibile acqua corrente.
- L'ingresso dell'istituto è chiaramente visibile dall'esterno e i dati degli interlocutori (telefono e/o e-mail) sono affissi sulla porta di ingresso.
- Nell'area riservata ai clienti è presente una reception / sala di attesa con posti a sedere. È disponibile una toilette per i clienti.
- La privacy del cliente viene tutelata con apposite misure. Gli spazi riservati a trattamenti, laboratorio e uffici sono separati.
- I lavori durante i quali si sprigionano polvere, vapori e odori vengono eseguiti in locali ventilati.
- Viene data particolare attenzione alla sicurezza dei clienti e del personale. Gli strumenti di lavoro sono sottoposti a regolare controllo e manutenzione.
- I documenti dei pazienti non sono accessibili a persone non autorizzate (art. 5 Convenzione tariffale «Protezione dei dati»).

Occorre presentare alla CPF il piano originale dei locali commerciali presso la sede principale, in scala 1:50, con indicazione precisa dei locali e un'adeguata documentazione fotografica.

### **7. Fornitori di prestazioni esteri**

I fornitori di prestazioni esteri sono soggetti alle norme che disciplinano l'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante.

### **8. Autodichiarazioni**

- Attestato di un'assicurazione di responsabilità civile per imprese
- Estratto aggiornato del registro delle esecuzioni

Questi documenti devono essere presentati alla CPF.

---

## **B) Concessione e revoca dell'autorizzazione**

La verifica dei criteri di riconoscimento viene condotta dalla Commissione paritetica di fiducia (CPF) sulla base di un'autodichiarazione (cfr. allegato 4) e dei documenti presentati.

La CPF decide in via definitiva in merito all'adesione. Un eventuale rifiuto deve essere motivato.

Contro la decisione della CPF è possibile intentare un'azione presso il tribunale arbitrale cantonale (art. 57 LAINF, art. 27<sup>bis</sup> LAI e/o art. 27 LAM).

Eventuali variazioni nelle strutture aziendali (p. es. cambio della ragione sociale, fusioni, modifiche edilizie ecc.) devono essere comunicate senza indugio alla CPF.

La CPF può eseguire o disporre un'ispezione in loco in qualsiasi momento.

Se il fornitore di prestazioni non soddisfa più i requisiti di riconoscimento, la CPF, dopo averlo sentito, potrà

- a) emettere un avvertimento e fissare un termine ragionevole per rimediare alla violazione e
- b) rescindere la Convenzione con effetto immediato dopo ripetuti e infruttuosi avvertimenti e trascorso il termine previsto.